

ALLEGATO "A" COL N.RO 30534 DI RACCOLTA

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1 E' ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C. costituita una Società Consortile nella forma di Società per Azioni con la denominazione:

"INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA Società per Azioni", in abbreviato "I.A.S. S.p.A."

ART. 2 Essa ha per oggetto:

1) il trattamento chimico, fisico e biologico delle acque di scarico reflue civili ed industriali al fine di renderle innocue all'ambiente secondo le norme vigenti;

2) lo smaltimento dei fanghi conseguenti al trattamento delle acque reflue;

3) lo smaltimento e la riutilizzazione delle acque depurate;

4) la gestione di sistemi idrici per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque civili ed industriali;

5) l'esecuzione di opere di integrazione, modifica e completamento necessarie per il miglior funzionamento degli impianti esistenti.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese la progettazione, la conduzione e l'assistenza tecnica di nuovi impianti, esclusa la raccolta di risparmio, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto

	sociale. Essa potrà promuovere ed aderire a fusioni anche per	
	incorporazione o ad altre intese convenzionate con persone	
	fisiche, enti ed associazioni pubblici e privati aventi	
	oggetto analogo al proprio, nonchè la partecipazione ad	
	organismi pubblici o privati nel campo dell'ecologia. Per il	
	conseguimento del predetto oggetto societario la società potrà	
	operare anche al di fuori dell'area industriale di Siracusa.	
	ART. 3 La Società ha sede in Siracusa presso il CONSORZIO	
	DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA PER LA ZONA SUD DELL'AREA DI	
	SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA SICILIA ORIENTALE (piu' avanti	
	brevemente chiamato "CONSORZIO"), con sede in Siracusa.	
	ART. 4 La durata della Società é fissata fino al 31/12/2050.	
	ART. 5 Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro	
	rapporti con la società si intende eletto, a tutti gli effetti	
	di legge, presso la sede sociale.	
	ART. 6 Il capitale sociale è di Euro 102.000,00 (centoduemila)	
	diviso in n. 2.000 (duemila) azioni di Euro 51 (cinquantuno)	
	cadauna e potrà essere aumentato anche mediante emissione di	
	azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già	
	emesse. Le nuove azioni saranno, in questo caso, offerte ai	
	Soci in opzione, in proporzione al capitale da essi posseduto.	
	ART. 7 I Soci, utenti dei servizi, anche ai sensi dell'art.	
	2605 del Codice Civile, sono tenuti a permettere nell'ambito	
	dei loro impianti e per tutto il tempo che le esigenze	
	tecniche richiederanno, le ispezioni e i controlli che saranno	

	ritenuti utili o necessari allo scopo di acquisire le	
	informazioni e gli elementi atti ad accertare l'esatto	
	adempimento delle obbligazioni assunte.	
	ART. 8 Le azioni ed i diritti di opzione ad esse relative non	
	possono essere trasferiti senza preventivo consenso del	
	Consiglio di Amministrazione dato a maggioranza dei suoi	
	membri.	
	Nell'ipotesi di rifiuto del consenso l'organo amministrativo,	
	d'intesa con il cedente, provvederà a reperire un idoneo	
	cessionario delle azioni entro il termine di 6 mesi	
	dall'offerta iniziale.	
	In mancanza l' I.A.S., fermi restando i limiti imposti dalla	
	normativa in materia di acquisto di azioni proprie, o gli	
	altri soci, dovranno acquistare le azioni dal socio cedente,	
	alle condizioni dell' art. 2437 ter del c.c. .	
	In mancanza il socio ha diritto a recedere dalla società.	
	In ogni caso le azioni non potranno essere trasferite se non	
	ai soci fondatori o a persone o ad enti che si avvalgono o	
	assumano l'obbligo di avvalersi del servizio della IAS.	
	ART. 9 In caso di trasferimento a qualsiasi tipo da parte del	
	socio della proprietà dell'azienda o del settore o parte di	
	azienda che si avvale dall'organizzazione, l'acquirente ha	
	diritto, anche ai sensi dell'art. 2610 del Codice Civile 1°	
	comma, salvo il consenso di cui all'art. 8, di acquistare le	
	azioni del proprio dante causa, fermi gli obblighi assunti da	

	quest'ultimo nei confronti della Società o degli altri soci	
	quale utente dei servizi.	
	ART. 10 Il Socio che cessi per qualsiasi causa di avvalersi	
	dell'organizzazione, si impegna, fermi gli obblighi assunti	
	nei confronti della società e degli altri Soci quale utente	
	dei servizi, a recedere dalla Società stessa con effetto a	
	partire dalla chiusura dell'esercizio durante il quale si è	
	verificata la causa del recesso. Il Socio dovrà informare il	
	Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata del	
	verificarsi della causa del recesso.	
	Il recesso avrà effetto qualora le azioni del Socio recedente	
	vengano richieste da altri Soci o da terzi ed agli stessi	
	vendute, rispettate le clausole di cui ai precedenti artt. 8 e	
	9.	
	Tuttavia l'ipotesi in cui le azioni del Socio receduto non	
	siano richieste da Soci o da terzi ed agli stessi vendute,	
	rispettate le clausole di cui ai precedenti artt. 8 e 9, sarà	
	obbligo del socio recedente concorrere al sostenimento dei	
	costi di gestione per un periodo di anni 2 e far data dal	
	momento del recesso.	
	ART. 11 In tutti i casi in cui un azionista intenda cedere le	
	proprie azioni o i diritti di opzione ad esse relativi, anche	
	in adempimento al disposto di cui al precedente art. 10, deve	
	darne preventiva comunicazione scritta al Consiglio di	
	Amministrazione con l'indicazione del nome dell'acquirente	

	proposto.	
ART. 12	In ogni caso di ingresso nella Società di nuovi soci	
	che assumono l'obbligo di avvalersi dei servizi gestiti dalla	
	Società, ovvero nel caso di soci che intendano aumentare la	
	propria partecipazione al capitale sociale, gli stessi dovranno	
	sottoscrivere, nella qualità fissata dal Consiglio di	
	Amministrazione, azioni di nuova emissione ovvero versare	
	corrispondenti importi in conto aumento capitale al prezzo	
	nominale.	
ART. 13	La Società può emettere obbligazioni nominative o al	
	portatore sotto l'osservanza delle disposizioni di legge,	
	demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di	
	collocamento ed estinzione.	
ART. 13-BIS	- GOVERNO SOCIETARIO	
1.	Costituiscono organi sociali della società l'assemblea dei	
	soci, l'organo amministrativo (nominato in forma monocratica	
	ovvero pluripersonale, ai sensi del presente statuto e della	
	legge applicabile), il collegio sindacale e il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti. E' in ogni caso	
	vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti	
	dalle norme generali in tema di società.	
2.	L'organo amministrativo predispone, tra l'altro, specifici	
	programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne	
	informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo	
	societario predisposta annualmente, a chiusura dell'esercizio	

	sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.	
	3. Fatte salve le funzioni dell'organo di controllo, l'organo	
	amministrativo della società valuta l'opportunità di	
	integrare, in considerazione delle dimensioni e delle	
	caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli	
	strumenti di governo societario con i seguenti:	
	a) regolamenti interni volti a garantire la conformità	
	dell'attività della società alle norme di tutela della	
	concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale,	
	nonchè alle norme di tutela della proprietà industriale o	
	intellettuale;	
	b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri	
	di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità	
	dell'impresa sociale, che collabora con il collegio sindacale,	
	riscontrando tempestivamente le richieste da questo	
	provenienti, e trasmette periodicamente al collegio sindacale	
	relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;	
	c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta	
	collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti	
	imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti,	
	dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di	
	legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;	
	d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in	
	conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione	
	europea.	

	4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3	
	sono indicati nella relazione sul governo societario di cui al	
	comma 2. Qualora la società non integri gli strumenti di	
	governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto	
	delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 2.	
	ASSEMBLEE	
	ART. 14 L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le	
	sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al	
	presente statuto, obbligano tutti i soci.	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.	
	L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla	
	legge. L'assemblea straordinaria delibera:	
	1. sulle modificazioni dello Statuto;	
	2. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	3. sull'emissione di strumenti finanziari;	
	4. sull'emissione di prestiti obbligazionari;	
	5. sulla costituzione di patrimoni destinati;	
	6. su ogni altra materia espressamente prevista dalla legge	
	alla sua competenza.	
	Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale,	
	purchè in Italia.	
	ART. 15 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte	
	l'anno:	
	entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'approvazione del	

	bilancio preventivo e del conto previsionale dei profitti e	
	delle perdite dell'esercizio successivo e per deliberare sugli	
	altri argomenti posti all'ordine del giorno;	
	Entro 120 giorni - ovvero, qualora lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società,	
	entro 180 giorni - dalla chiusura dell'esercizio sociale per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo e per deliberare sugli	
	argomenti posti all'ordine del giorno.	
	ART. 16 Ogni azione dà diritto ad un voto.	
	ART. 17 La convocazione dell'Assemblea viene fatta con	
	raccomandata A.R. almeno 8 giorni prima della data	
	dell'Assemblea.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata per altro	
	giorno la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.	
	Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come	
	sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale	
	e vi assistano la maggioranza degli amministratori in carica e	
	dei sindaci effettivi ed il rappresentante comune degli	
	obbligazionisti quando questo sia nominato.	
	Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno due soci,	
	limitatamente al caso in cui con la relativa domanda sia	
	proposto un aumento di capitale da offrire ad uno o più soci.	
	ART.18 Il diritto di intervenire all'assemblea, è regolato	
	dall'art. 2370 del C.C. e dalle successive leggi in materia. I	

	soci possono farsi rappresentare con deleghe scritte valide	
	per singole adunanze con le limitazioni previste dall' art.	
	2372 del C.C..	
	ART. 19 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento	
	l'Assemblea elegge nel suo seno il proprio Presidente facente	
	funzione.	
	ART. 20 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide	
	se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art.	
	2368 del Codice civile e, in caso di seconda convocazione,	
	dall'art. 2369 del Codice Civile.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria in materia di	
	modifiche statutarie e di emissioni di azioni ed obbligazioni	
	sono valide se prese con tanti voti favorevoli quanti	
	rappresentano almeno i quattro quinti del capitale sociale	
	anche in seconda convocazione.	
	ART. 21 L'assemblea nomina un Segretario anche non socio e	
	sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli	
	azionisti o i sindaci.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo	
	verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed	
	eventualmente dagli scrutatori.	
	Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio lo ritenga	
	opportuno, il verbale viene redatto dal Notaio scelto dal	
	Presidente dell' Assemblea.	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22 "La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, attesa la specificità tecnica dell'attività e per una più adeguata organizzazione che tenga conto delle plurime competenze necessarie alla buona gestione della società stessa. Quattro dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati secondo il seguente criterio: tre su designazione del socio di maggioranza e uno su designazione del socio Comune di Melilli. Il quinto componente sarà nominato su designazione congiunta da parte di Ezzo Italiana S.r.l., Priolo Servizi S.c.p.a., ISAB S.r.l., Versalis S.p.a. e Sasol Italy S.p.a. o loro aventi causa. Essi durano in carica tre esercizi, decadono a norma di legge, vengono sostituiti in conformità al presente statuto e sono rieleggibili. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge applicabile e non devono sussistere le ragioni di incompatibilità previste dalla legge applicabile. La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno 1/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione sia costituito dal genere meno rappresentato. L'Assemblea determina il compenso degli Amministratori, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge applicabile, fermo restando comunque che il valore complessivo dei compensi per

	l'intero Consiglio non potrà eccedere 130.000 euro annui. E'	
	fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di	
	risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e	
	corrispondere trattamenti di fine mandato.	
	ART. 23 Il Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole	
	della maggioranza dei suoi componenti elegge nel suo seno il	
	Presidente tra i consiglieri nominati su designazione del	
	socio di maggioranza, a meno che non sia stato nominato	
	dall'Assemblea. Con la stessa maggioranza tra i consiglieri	
	nominati su designazione del socio di maggioranza può essere	
	eletto un sostituto del Presidente in caso di assenza o	
	impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi	
	aggiuntivi.	
	ART. 24 Il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia	
	altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi	
	necessario oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente	
	da almeno un amministratore o dai sindaci e comunque almeno	
	due volte l'anno.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o,	
	in sua vece, da uno dei Vice Presidenti se nominati, o	
	dall'Amministratore Delegato o da uno degli Amministratori	
	Delegati se nominati, con avviso indicante il luogo, la data e	
	l'ora della riunione; l'avviso può essere inviato per lettera	
	raccomandata, spedita almeno sette giorni prima della data	
	della riunione, ovvero per posta elettronica, telegramma,	

	telex o facsimile, trasmesso almeno tre giorni prima della	
	medesima data.	
	Ove espressamente prevista nell'avviso di convocazione, è	
	ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	amministrazione si tengano anche con la presenza di	
	Amministratori mediante mezzi di telecomunicazione, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e	
	di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di	
	amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova	
	il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della	
	riunione.	
	Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono	
	constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal	
	Segretario della riunione.	
	ART. 25 Fatto salvo il disposto degli articoli 24 e 28, per la	
	validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi amministratori	
	in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	ART. 26 Il Consiglio di Amministrazione nominerà,	
	esclusivamente tra i candidati indicati dal consigliere	
	congiuntamente designato da parte di Esso Italiana S.r.l.,	
	Priolo Servizi S.c.p.a., ISAB S.r.l., Versalis S.p.a. e Sasol	

	Italy S.p.a. o loro aventi causa, un Direttore Generale che	
	non potrà essere scelto tra i consiglieri, a cui verranno	
	delegati tutti i poteri salvo quanto di seguito previsto	
	incluso, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo,	
	quello della negoziazione dei nuovi contratti sia passivi che	
	attivi, o della rinegoziazione degli stessi contratti in	
	scadenza, secondo logiche di congruità e remunerazione dei	
	costi sostenuti da IAS per la gestione degli impianti al fine	
	della fornitura dei servizi agli utenti o dell'accettazione al	
	conferimento dei reflui da parte di qualsivoglia utente.	
	Il Consiglio determina il compenso del Direttore Generale nel	
	rispetto dei limiti previsti dalla legge applicabile e secondo	
	criteri di congruità e comunque non superiore a 100.000 euro	
	annui.	
	Non sono delegabili, oltre le materie previste per legge, e	
	rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di	
	Amministrazione che dovrà deliberare a maggioranza qualificata	
	dei quattro quinti assoluta dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione:	
	- le materie indicate all'art. 2381 comma 4 del codice civile;	
	- l'acquisto, la vendita e/o la permuta di immobili, il	
	conferimento degli stessi ed altre società costituite o	
	costituende;	
	- l'assenso ad iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti	
	ipotecari;	

	- la rinuncia ad ipoteche immobiliari e l'esonero dei	
	Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità;	
	- gli atti per transigere e per compromettere in arbitri anche	
	amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge;	
	- l'autorizzazione ed il compimento di qualsiasi operazione	
	presso gli Uffici del Debito Pubblico, delle Casse Depositi e	
	Prestiti.	
	ART. 27 In caso di cessazione della carica, dimissioni o morte	
	di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio provvede a	
	sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. La	
	sostituzione avviene previa designazione dei soci cui la	
	stessa compete ai sensi dell'art. 22.	
	FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	ART. 28 La rappresentanza della Società spetta con firma	
	libera al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,	
	al consigliere più anziano di età tra quelli designati dal	
	socio di maggioranza per l'esecuzione di tutte le	
	deliberazioni del Consiglio. Spetta inoltre a quelle persone	
	anche estranee al Consiglio stesso da questi designati,	
	nell'ambito dei poteri loro attribuiti, con le modalità di	
	firma da determinarsi nell'atto della nomina.	
	Al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della Società	
	in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze	
	Giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione	
	ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare	

	all'uopo avvocati e procuratori alle liti.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 29 Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci	
	effettivi e due Sindaci supplenti e rimane in carica tre	
	esercizi. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato su	
	designazione del socio di maggioranza, gli altri due	
	componenti effettivi sono nominati su designazione congiunta	
	da parte di Esso Italiana S.r.l., Priolo Servizi S.c.p.a.,	
	ISAB S.r.l., Versalis S.p.a. e Sasol Italy S.p.a. o loro	
	aventi causa. I sindaci supplenti sono nominati uno su	
	designazione congiunta del socio di maggioranza ed uno su	
	designazione congiunta da parte di Esso Italiana S.r.l.,	
	Priolo Servizi S.c.p.a., ISAB S.r.l., Versalis S.p.a. e Sasol	
	Italy S.p.a. o loro aventi causa. La scelta dei sindaci è	
	effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere,	
	assicurando che almeno 1/3 dei membri del collegio sindacale	
	sia costituito dal genere meno rappresentato. I componenti del	
	Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge	
	e non devono sussistere le ragioni di incompatibilità previste	
	dalla legge. L'Assemblea determina il compenso dei componenti	
	del Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto in merito	
	previsto dalla legge fermo comunque restando che il valore	
	complessivo dei compensi non potrà eccedere 50.000 euro annui.	
	E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi	

	di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di	
	corrispondere trattamenti di fine mandato.	
	REVISIONE CONTABILE	
	ART. 30 La revisione legale dei conti della società è	
	esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di	
	revisione legale iscritti nell'apposito registro ed il	
	relativo compenso non potrà eccedere 30.000 euro.	
	ART. 31 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla	
	formazione del bilancio consuntivo col conto dei profitti e	
	delle perdite a norme di legge.	
	Il Consiglio procede inoltre entro il 31 ottobre di ogni anno	
	alla formazione del bilancio preventivo col conto previsionale	
	dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio	
	successivo, corredando lo stesso con apposita relazione.	
	Il bilancio preventivo deve restare depositato in copia,	
	insieme con la relazione, nella sede della Società durante i	
	quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per	
	approvarlo e finchè sia approvato. I soci possono prenderne	
	visione ed estrarne copia a loro spese.	
	ART. 32 Sarà cura degli amministratori informare la gestione	
	sociale al criterio della parità dei costi e dei ricavi.	
	Eventuali disavanzi di esercizio derivanti dal mancato	
	pagamento, da parte dei terzi fruitori (utenti non soci) dei	

	corrispettivi del servizio effettuato, saranno ripianati con	
	risorse appostate, in un apposito fondo rischi alimentato	
	dalle tariffe applicate agli stessi per l'importo necessario a	
	coprire un'eventuale risultato negativo dell'esercizio. Detta	
	quota incrementale delle tariffe sarà determinata	
	dall'assemblea dei soci.	
	A qualunque fruitore del servizio di depurazione dovrà essere	
	applicata una tariffa proporzionata ai costi di depurazione e	
	dei servizi prestati ed adeguata a coprire tali costi secondo i	
	criteri riportati nel regolamento di gestione predisposto ai	
	sensi di legge.	
	Solo per i comuni di Priolo Gargallo e Melilli, in qualità di	
	soci utenti, la tariffazione è demandata ai contratti di	
	fornitura da predisporre ai sensi di legge.	
	Data la natura tipicamente consortile e senza fini di lucro	
	della Società, con il bilancio consuntivo dell'esercizio	
	sociale verranno addebitate o accreditate agli utenti soci,	
	secondo i criteri riportati nel regolamento di gestione	
	vigente predisposto ai sensi di legge, le differenze	
	risultanti dalle minori o maggiori anticipazioni erogate nel	
	corso dell'esercizio sociale.	
	ART. 33 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento,	
	le norme per liquidazione, la nomina del liquidatore o dei	
	liquidatori saranno stabilite dalla assemblea, osservate le	
	disposizioni di legge.	

ART. 34 Per quanto non espressamente previsto dal presente

statuto si fa riferimento alle vigenti leggi in materia.

F.TO Maria Grazia Elena BRANDARA

F.TO Angelo BELLUCCI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del

documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 3,

4 e 5 del D.Lgs. N. 82/2005, che si trasmette ad uso del

Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/2/2007

mediante M.U.I..